

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“STRADA DEL VINO VALCALEPIO
E DEI SAPORI DELLA BERGAMASCA ETS”

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un’Associazione volontaria senza scopo di lucro, denominata “Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca”, con sede legale in Largo Belotti, 16 - 24121 Bergamo, presso la sede della CCIAA di Bergamo.

L’utilizzo dell’indicazione “ETS” ovvero “Ente del Terzo Settore” nella denominazione dell’Ente – e la relativa spendita nei confronti del pubblico – potrà avvenire solo subordinatamente all’iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Al ricorrere dei presupposti di Legge ed una volta perfezionata l’iscrizione nell’indicato Registro, l’Associazione assumerà la seguente denominazione

“Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca Ente del Terzo Settore (ETS)”

Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere istituiti dal Comitato di Gestione, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Associazione attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni, di supporto all’Associazione stessa.

La durata della Associazione è stabilita fino al 2050. Rispetto a tale data l’Assemblea dei soci può, con propria deliberazione, disporre la proroga o lo scioglimento anticipato dell’Associazione.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

L’Associazione svolge in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017, che l’Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, sono le seguenti:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

L'Associazione si propone pertanto lo scopo di valorizzare un territorio, quello bergamasco, ad alta vocazione vitivinicola, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, secondo gli intendimenti di cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268 ed al decreto MIPAAF 12 luglio 2000, così come attuati – ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 concernente “Norme per gli interventi regionali in agricoltura” – dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 7/2575 dell'11 dicembre 2000 intitolata “Approvazione dei criteri generali per l'organizzazione e la gestione dei Percorsi enogastronomici della Lombardia” e n. 2269 del 21 febbraio 2002 per il riconoscimento degli standard minimi e ulteriori modifiche ed integrazioni.

Nello specifico, a titolo esemplificato e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo di valorizzare il patrimonio rappresentato dai prodotti tipici del territorio bergamasco in particolar modo, di valorizzare il turismo eno-gastronomico, le risorse storico-culturali del territorio; pertanto l'attività dell'Associazione è rivolta, principalmente a:

- a) valorizzare e promuovere il territorio a vocazione vitivinicola ed agricola, le attività agro-alimentari, la produzione delle specialità enogastronomiche, i prodotti tipici della tradizione artigianale;
- b) incentivare lo sviluppo economico mediante una offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della “Strada”;
- d) definire, nel rispetto delle finalità sopra enunciate, il regolamento di gestione della “Strada” ed il disciplinare per ogni singola categoria di attività, con particolare riferimento agli standard minimi di qualità dell'accoglienza e dei servizi da parte delle aziende e delle imprese associate;
- e) promuovere lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale dei soci in merito agli aspetti inerenti la gestione della “Strada”;
- f) garantire agli associati l'informazione tempestiva in ordine agli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività ed occorrenti per l'adeguamento degli standards di qualità;
- g) esercitare una azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive a quanto previsto nel disciplinare;
- h) svolgere una attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- i) diffondere l'immagine e la conoscenza della “Strada” attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di punti di informazione, azioni di promozione e commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche, pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della “Strada”;
- j) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione e conoscenza della “Strada”;
- k) ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale e/o da privati per favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali;
- l) aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri enti costituiti o ad altri organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi;

m) rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa) – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi della vigente normativa in materia.

Le attività e le iniziative di cui sopra potranno essere svolte direttamente dall'Associazione o indirettamente dagli associati. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 3 - SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione;

- a) Produttori vitivinicoli singoli o associati e imbottigliatori;
- b) Produttori specializzati in produzioni alimentari tipiche dell'area di riferimento;
- c) Consorzi per la tutela e promozione dei prodotti a denominazione di origine DOP, IGP, dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) censiti e pubblicati sul sito di Regione Lombardia (decreto n. 4779/2018 e seguenti) e tutti i prodotti riconosciuti tradizionali, di qualità e tipici dai disciplinari della Camera di Commercio di Bergamo.
- d) Comuni, Enti locali pubblici e privati, Comunità montane interessate al territorio percorso dalla Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori Bergamaschi, l'Ente Provincia di Bergamo, la Camera di Commercio di Bergamo;
- e) Enotecche, botteghe del vino e dei prodotti alimentari tipici;
- f) Esercenti l'attività di ristorazione e ricettive;
- g) Albergatori ed esercenti attività di alloggio extra alberghiera;
- h) Esercenti l'attività dell'agriturismo;
- i) Imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi dell'associazione;
- j) Associazioni culturali e turistiche locali con scopi sociali attinenti a quelli della presente associazione e Istituti professionali scolastici dei settori interessati;
- k) altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, individuati dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero degli associati (di seguito anche soci) è illimitato.

Requisito indispensabile dell'aspirante socio per essere ammesso a fare parte della Associazione, oltre a quanto stabilito nel Regolamento della "Strada", è la presenza costante sul territorio della provincia di Bergamo con strutture produttive in proprietà o in possesso, ovvero con proprie sedi o con rappresentanze di interessi.

Per quanto riguarda le aziende di cui alle lettere a) e b) possono essere ammesse a far parte dell'Associazione quelle aziende che sono iscritte ad un Consorzio di Tutela e le aziende che producono prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) censiti e pubblicati sul sito di Regione Lombardia (decreto n. 4779/2018 ss.mm.) e tutti i prodotti riconosciuti tradizionali, di qualità e tipici dai disciplinari della Camera di Commercio di Bergamo.

Ai fini ed agli effetti previsti dal presente Statuto, i soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.

I soci fondatori sono coloro che hanno inizialmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione dopo la costituzione.

I soci onorari sono coloro ai quali lo specifico *status* è stato riconosciuto e conferito dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nell'ambito di azione e di ricerca sociale, economica e culturale dell'Associazione.

I soci sostenitori sono coloro che, pur non rientrando nelle categorie previste nella presente disposizione, intervengono con iniziative di sostegno all'Associazione.

ART. 4 - AMMISSIONE

Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto al Comitato di Gestione e devono contenere:

- a) i dati idonei ad identificare l'azienda ed il suo rappresentante nei riguardi dell'Associazione;
- b) la descrizione delle proprie peculiarità di prodotto e/o di processo;
- c) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e del Regolamento;
- d) la sottoscrizione del relativo disciplinare;
- e) l'impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno 3 anni consecutivi decorrenti da quello di iscrizione, fatta salva l'ipotesi di perdita della qualifica di socio, escluso il recesso.

Il Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) della legge 27 luglio 1999, n. 268, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide – secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte – in merito all'accoglimento della domanda e alla iscrizione come socio ordinario, informandone il richiedente entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della relativa domanda, e riferendone in merito alla Assemblea nella prima riunione utile. L'acquisita qualità di socio si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Comitato di Gestione deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso, chi l'ha proposta può, entro quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ART. 5 - QUOTE SOCIALI. CONTRIBUTI

Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari ai quali nulla è richiesto, si impegnano a:

- a) versare una quota di ammissione iniziale di iscrizione diversificata per categoria di appartenenza;
- b) versare una quota fissa annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza;
- c) una quota annuale proporzionale, diversificata per categoria di appartenenza.

L'entità delle quote è determinata annualmente dall'Assemblea degli associati, su proposta del Comitato di Gestione. I contributi straordinari sono proposti dal Comitato di Gestione ed

approvati dall'Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità per la realizzazione degli scopi sociali, in relazione ai benefici acquisiti dagli associati a seguito della realizzazione di determinate iniziative o per l'erogazione di specifici servizi.

L'Associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, da privati, purché utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

Le quote di cui al co. 1 non sono rimborsabili neppure parzialmente. Le quote di adesione, i contributi associativi annuali e i contributi straordinari sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte, di subentro nella conduzione dell'impresa o di trasferimento dell'azienda ai sensi del successivo art. 8, e non rivalutabili.

L'Associazione può ricevere eredità, donazioni e legati; contributi finanziari dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubblici; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sagre, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL SOCIO.

Il socio si impegna a:

- a) osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari, promuovere ed agevolare le finalità sociali della Associazione;
- b) permettere agli incaricati dagli organi esecutivi dell'Associazione di accedere direttamente, o insieme ad esperti, ai locali del socio destinati ad attività rientranti negli ambiti della "Strada" al fine di consentire i controlli di competenza;
- c) accettare che gli incaricati dagli organi esecutivi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal socio, come prescritto dalle disposizioni statutarie o regolamentari dell'Associazione;
- d) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- e) versare la quota iniziale di adesione e la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- f) versare dei contributi straordinari in relazione ad attività e servizi specifici;
- g) mettere a disposizione dell'Associazione una quota di prodotti vitivinicoli e prodotti tipici da utilizzare per attività di promozione/rappresentanza della "Strada";

Le attività di cui alle lett. b) e c) del precedente comma sono espletate nel pieno rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

La qualità di socio dell'Associazione viene meno:

- a) per decesso (socio persona fisica) o per scioglimento (socio persona giuridica);
- b) per vendita della proprietà o per cessazione dell'attività;
- c) per recesso volontario del socio. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Comitato di Gestione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso, purché sia effettuata entro il giorno 30 settembre dell'anno di riferimento;
- d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave accertata (in particolare per quanto riguarda il rispetto del

disciplinare e degli standards minimi di qualità, l'accettazione dei controlli), da comportamenti non conformi alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Comitato di Gestione e comunicata all'interessato. Avverso tale decisione, l'interessato ha facoltà, entro quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione, di chiedere una deliberazione in merito da parte del Collegio dei Probiviri. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 - SUCCESSIONE PER DECESSO O CAMBIO PROPRIETÀ

Nel caso di decesso dell'associato o cambio di proprietà o ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di novanta (90) giorni. La domanda costituisce documento valido per instaurare un nuovo rapporto associativo con gli stessi diritti e doveri del precedente associato.

Il Comitato di Gestione deve accertare nel nuovo socio il possesso dei requisiti prescritti.

Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il nuovo socio non è tenuto a versare la quota di ammissione iniziale.

ART. 9 - SANZIONI.

Il socio che non adempia gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del regolamento, o che comunque provochi un danno all'interesse ed all'immagine della "Strada", è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:

- a) richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi, nelle ipotesi di trasgressioni di lieve entità alle norme statutarie e regolamentari o per comportamenti non corretti nei rapporti con gli altri associati;
- b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi della "Strada", fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze, nelle ipotesi di gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari o per ripetute inosservanze delle direttive dell'Associazione;
- c) esclusione dall'Associazione nelle ipotesi di morosità nel versamento delle quote sociali, di abuso del marchio dell'Associazione, di frode alimentare o di sofisticazione alimentare, di fallimento o di condanna a pena alla detenzione superiore a tre anni o in relazione ad atti e condotte tali da ledere, anche solo potenzialmente, l'immagine ed il prestigio dell'Associazione.

Il Comitato di Gestione, accertata una mancanza del socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato comunicando le sanzioni stabilite entro trenta (30) giorni dall'accertamento.

Avverso tale decisione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro i successivi trenta (30) giorni, presentando le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico, in modo preciso e dettagliato, in forma scritta con lettera raccomandata.

Il Collegio dei Probiviri, entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla presentazione del ricorso, provvede a confermare, modificare o annullare il provvedimento sanzionatorio preso dal Comitato di Gestione. Il ricorso da parte del socio non sospende la sanzione.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente;
- d) eventualmente, laddove richiesto dalla legge o ritenuto opportuno dagli associati, l'Organo di Controllo;
- e) eventualmente, laddove richiesto dalla legge o ritenuto opportuno dagli associati, l'Organo di Revisione legale dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Comitato Esecutivo;
- h) i Comitati e le Commissioni Tecniche;
- i) il Segretario.

Nel caso in cui lo sviluppo dell'attività dell'Associazione lo renda necessario, potrà essere nominato, dal Comitato di Gestione, un Direttore. A chiunque rivesta cariche sociali, ad eccezione di quelle di cui ai punti f) e h) del precedente comma, possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali, determinati ai sensi di legge, proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ai sensi del D.lgs. 117/2017. Tra le spese riconoscibili vi sono anche quelle afferenti all'assicurazione per l'espletamento del mandato. Nella determinazione dei compensi vigono i principi di sobrietà e ragionevolezza rispetto al fine statutario.

Gli organi dell'Associazione durano in carica tre (3) anni e la loro elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve essere uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione. I componenti degli organi dell'Associazione restano in carica fino alla nuova nomina dell'organo scaduto.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci – se ditte, società o altri enti, dai rispettivi titolari, legali rappresentanti o loro incaricati muniti di delega scritta – purché in regola con il pagamento delle quote sociali, rappresenta ed impegna la totalità di questi. Le deliberazioni prese dall'assemblea regolarmente costituita ed approvate con la prescritta maggioranza, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Resta peraltro fermo che gli enti locali e le CCIAA aderenti alla Strada non sono in alcun modo vincolati o impegnati dalle deliberazioni dell'Assemblea se non nella loro qualità di associati, conservando assoluta libertà decisionale ed operativa relativamente a qualsiasi eventuale loro coinvolgimento, in qualità di enti pubblici, nelle vicende riguardanti l'Associazione e nei rapporti con essa.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere, altresì anche in seduta straordinaria quando lo reputi opportuno il Comitato di Gestione o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo (1/3) dei soci. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono effettuate dal Presidente con l'invito ai singoli soci, da inviarsi, attraverso idonei mezzi di comunicazione, almeno otto (8) giorni prima della seduta. L'invito dovrà contenere le indicazioni relative al luogo e all'orario di svolgimento dell'Assemblea, oltre che specificare l'ordine del giorno dei lavori.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio o anche da altro soggetto connesso all'attività esercitata. Ogni socio può disporre di massimo tre (3) o cinque (5) deleghe in conformità a quanto disposto dall'art. 24, co. 3, del D.lgs. 117/2017. I componenti del Comitato di Gestione non possono ricevere deleghe da altri soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua vece, dal Vice-Presidente. Le funzioni di Segretario vengono assunte da un membro del Comitato di Gestione designato dal Presidente, con l'approvazione dell'Assemblea. Il verbale deve contenere l'indicazione dei soci presenti o deleganti.

Un socio può partecipare all'Assemblea, anche per via telematica purchè sia possibile verificare la sua identità, esercitando il proprio diritto di voto contestualmente agli altri soci. Qualora non siano disponibili modalità di esercizio di voto mediante software apposito, la votazione a scrutinio segreto avviene tramite e-mail indirizzata agli scrutatori, i quali hanno obbligo di riservatezza ed il voto sommato a quello dei soci fisicamente presenti. Il socio che desidera partecipare tramite via telematica deve darne comunicazione all'Associazione almeno sette (7) gg. prima dell'Assemblea.

Qualora l'Associazione raggiunga un numero di soci non inferiore a cinquecento (500), è possibile lo svolgimento di assemblee separate anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. In tal caso, l'Assemblea ordinaria dei soci è costituita dalla Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in provincia di Bergamo. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità prevista per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per una data anteriore di almeno quindici giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale. L'avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale. Le Assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea ordinaria dei soci. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, un socio delegato in rappresentanza della proposta favorevole alla deliberazione, un socio delegato in rappresentanza della proposta contraria alla deliberazione ed un socio delegato in rappresentanza dei soci che hanno espresso voto di astensione. L'Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresentino nell'Assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi. I delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, i voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la

proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare. Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto e di intervento, anche gli altri soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

ART. 12 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono compiti istituzionali dell'Assemblea ordinaria, non trasferibili:

- a) la discussione e approvazione del bilancio annuale (consuntivo e preventivo) dell'Associazione, corredato dalle relazioni di presentazione del Comitato di Gestione e dell'organo di revisione di conti;
- b) la determinazione del numero dei componenti del Comitato di Gestione
- c) la nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la designazione dei soci onorari;
- e) l'approvazione del Regolamento dell'Associazione con la definizione degli standards minimi di qualità, per le diverse categorie di appartenenza delle aziende e delle imprese aderenti, oltre che eventuali modifiche dello stesso;
- f) la determinazione delle quote sociali di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), oltre che l'ammontare dell'eventuale contributo straordinario di cui al medesimo articolo;
- g) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) la delibera sulla definizione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- l) la delibera sulla determinazione di eventuali emolumenti per gli organi sociali;
- m) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, della metà più uno dei soci fondatori e ordinari, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono compiti istituzionali dell'Assemblea straordinaria, non trasferibili:

- a) le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) la nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- d) qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto al voto, salvo le ipotesi in cui nel presente statuto sia prescritti specifici quorum. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. Al fine del calcolo del quorum costitutivo si tiene conto solo dei soci aventi diritto al voto. Per modificare l'atto

costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio, ai sensi di legge e del presente Statuto, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. Le votazioni avvengono di norma in modo palese, mentre con modalità segreta su specifica richiesta della maggioranza dell'Assemblea o nel caso di nomina di persone.

ART. 14 - COMITATO DI GESTIONE

L'Associazione è amministrata dal Comitato di Gestione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Comitato di Gestione è formato da un minimo di sette (7) ad un massimo di quindici (15) componenti nominati per la prima volta nell'Atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea fra i soci secondo la seguente suddivisione: sono membri di diritto un rappresentante designato dalla Camera di Commercio e almeno uno espresso dalla categoria degli Enti Locali associati; i rimanenti membri sono eletti fra i soci delle categorie individuate nell'art. 4 – ad esclusione della Camera di Commercio che esprime esclusivamente un membro di diritto – al fine di assicurare, nel limite del possibile, la loro rappresentanza nell'organo. Compatibilmente con la loro esistenza, almeno tre (3) componenti del Comitato di Gestione devono rivestire la qualifica di Socio fondatore. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggiore numero di preferenze; a parità di preferenze il socio con maggiore anzianità di appartenenza alla "Strada", e a parità anche di quest'ultima il socio con maggiore età.

L'elezione del Comitato di Gestione viene effettuata sulla base di liste di candidati in cui siano rappresentate, nei limiti del possibile, tutte le categorie di soci – ad esclusione della Camera di Commercio – secondo quanto previsto in apposito regolamento che verrà proposto dal Comitato di Gestione. Qualora un membro dovesse decadere o dimettersi dall'incarico nell'ente o soggetto di provenienza, decade anche dal ruolo di membro del Comitato di Gestione, dovendosi regolare l'eventuale surrogata nei termini stabiliti nel predetto regolamento. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Comitato di Gestione durano in carica tre (3) anni, e sono rieleggibili. Il Comitato di Gestione può tuttavia cooptare al proprio interno, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di cinque membri.

Il Comitato di Gestione provvede alla nomina di un Segretario scelto o tra i propri membri, o tra i soci, o esterno all'Associazione. Il Segretario provvede, tra l'altro, alla redazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria senza limitazioni escluse solo le decisioni che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea e provvede ad ogni atto relativo al personale.

In particolare:

- redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- determina le quote sociali e la quota di ammissione una tantum;
- elegge, se necessario, il Tesoriere tra i suoi membri;

- delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- delibera sull'esclusione dei soci e commina le sanzioni previste dalla Statuto;
- predisporre il regolamento e lo propone all'Assemblea;
- dirime le eventuali controversie tra i soci e l'Associazione;
- nomina, eventualmente, il direttore, fissandone i compensi, ed assume il personale;
- studia e coordina proposte e progetti che interessano l'Associazione e gli associati;
- approva l'organico ed il regolamento del personale;
- ratifica le deliberazioni di propria competenza adottate in via di urgenza dal Presidente;
- da il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente ed attua tutto quanto ritenga utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- designa i soggetti che rappresentino l'Associazione in altre associazioni, enti o organizzazioni, ovvero in qualsiasi occasione in cui si renda necessario o opportuno rappresentare l'Associazione medesima;
- delibera gli accordi con altre associazioni, enti o organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Associazione;
- nomina, ove lo ritenga necessario o opportuno, una o più Comitati e/o Commissioni;
- autorizza, controlla, sospende o revoca l'uso del marchio da parte degli associati, secondo quanto stabilito dal regolamento di applicazione del presente Statuto;
- delibera ogni altro atto di amministrazione.

Gli amministratori, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26, co. 6, del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e si riunisce di norma ogni quattro (4) mesi, su convocazione scritta del Presidente, e ogni qualvolta lo faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei membri in carica o l'Organo di controllo. La convocazione è fatta almeno sette (7) giorni prima della riunione mediante fax o a mezzo elettronico o di lettera raccomandata a.r. e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché le materie da trattare. In caso di convocazione di urgenza il preavviso può essere ridotto a tre (3) giorni.

In caso di necessità e urgenza, su proposta del Presidente, le riunioni del Comitato di Gestione possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

Nelle sedute del Comitato di Gestione ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nei registri dei verbali.

L'assenza non motivata di un membro a tre sedute consecutive del Comitato di Gestione comporta l'immediata ed automatica decadenza dello stesso. Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più membri del Comitato, questi saranno

sostituiti, laddove possibile, per cooptazione di soci, tenuto conto del criterio della rappresentatività delle categorie. Questi resteranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria, che dovrà provvedere alla sostituzione.

Il Comitato predispose il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e la gestione della "Strada" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Nello svolgimento della propria attività l'Associazione può avvalersi dell'opera di personale assunto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, o con il ricorso ad incarichi, collaborazioni, consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri.

Il Comitato di Gestione può istituire e/o sopprimere sedi operative ed amministrative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente e uno o più Vice Presidenti sono eletti a maggioranza dal Comitato di Gestione fra i propri componenti. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato di Gestione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato di Gestione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo componente dell'organo amministrativo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e la "Strada" nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Gestione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Comitato stesso, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima seduta. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di Gestione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato di Gestione.

Il Vice Presidente vicario sostituisce, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente con gli stessi poteri.

ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea al di fuori del campo sociale.

Al Collegio possono rivolgersi i soci per ottenere la risoluzione bonaria di eventuali controversie con l'Associazione o per appellarsi contro sanzioni o decisioni del Comitato di Gestione. Il Collegio dura in carica 3 anni con possibilità di rielezione.

ART. 17 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato per volontà dell'Assemblea e, in ogni caso, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo redige la relazione al bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titolo di proprietà sociale, inoltre esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legislazione vigente, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 – COMITATO ESECUTIVO

Qualora nominato dal Comitato di Gestione, il Comitato Esecutivo è composto da un numero di consiglieri, ivi compresi il Presidente, pari ad un minimo di tre e un massimo di cinque.

Il Comitato Esecutivo opera con le stesse modalità previste all'articolo 14 del presente statuto, in quanto compatibili, e deve riferire al Comitato di Gestione nella prima riunione utile.

ART. 19 – COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

Il Comitato di Gestione può nominare appositi Comitati e/o Commissioni Tecniche per la cui composizione si dovrà tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive. Tali Comitati e Commissioni saranno formati da commissari scelti fra gli Associati o rappresentanti di persone giuridiche socie e possono venire integrati con la partecipazione di esperti. La presidenza dei Comitati e delle Commissioni spetta ad un componente del Comitato di Gestione.

ART. 20 - IL SEGRETARIO.

Il Segretario è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Comitato di Gestione.

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento delle loro funzioni e attua le loro delibere;
- b) è responsabile della segreteria e dell'eventuale personale;
- c) può partecipare, senza diritto di voto se non eletto nel Comitato di Gestione, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
- d) sottoscrive per vidimazione tutti gli atti emanati dagli organi associativi;

- e) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dal Comitato di Gestione.

ART. 21 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE.

L'Associazione "Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca" è una associazione privata senza scopo di lucro, pertanto il patrimonio della stessa – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art. 5) del presente Statuto, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché dalla raccolta di fondi effettuata con le modalità e nel rispetto dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e dei regolamenti di settore. Le quote sono nominative ed è fatto obbligo di non trasmissibilità della quota degli associati per atto tra vivi e di divieto di rivalutazione della stessa. Le quote fisse annuali di cui alla lettera b) del medesimo articolo e le sovvenzioni pubbliche e private sono esclusivamente versate per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) da un eventuale fondo di promozioni future.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Comitato di Gestione è tenuto alla redazione del bilancio, compilato con criteri di oculata prudenza. Le risultanze devono essere consegnato all'Organo di revisione dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ciascun anno, e deve essere accompagnato dalle relazioni del Comitato di Gestione e dell'Organo di controllo.

Il bilancio consta di due parti:

- a) dello stato patrimoniale e rendiconto finanziario;
- b) del rendiconto economico.

Lo stato patrimoniale e rendiconto finanziario deve essere redatto in conformità alle norme del Codice Civile.

Il conto economico deve esporre tutti i costi e ricavi imputati all'esercizio ed indicare l'eventuale avanzo o disavanzo. L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato ad un fondo di promozioni future per il raggiungimento dell'oggetto sociale. È quindi fatto divieto ai sensi dell'art. 8, co. 2, del Codice del Terzo Settore di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 22 - TENUTA DEI LIBRI.

Oltre ai libri espressamente prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Gestione, dell'Organo di controllo e, se costituito, di revisione, nonché il Libro dei Soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili da parte di qualunque socio ne faccia motivata richiesta scritta; eventuali copie sono fatte a spese del richiedente.

ART. 23 – I VOLONTARI.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24 - I LAVORATORI.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 117/2017.

ART. 25 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.lgs. 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o in mancanza alla Fondazione Italia Solidale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 26 – MODIFICA DELLO STATUTO.

Le modifiche del presente Statuto, da farsi per atto pubblico, sono proposte all'Assemblea straordinaria dal Comitato di Gestione, in via autonoma o laddove richiesto da un numero di

soci che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Le proposte di modificazione devono essere specificamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea che dovrà in merito deliberare. L'Assemblea, nel caso di specie, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando vi siano rappresentati almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza della metà dei voti presenti. Per le deliberazioni inerenti le modificazioni statutarie, la funzione di segretario dell'Assemblea sarà svolta da un Notaio.

Le modificazioni statutarie devono essere notificate ai soci assenti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail pec o in modi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, entro 30 giorni dalla loro deliberazione. Il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione all'Associazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione di recesso deve pervenire, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui il socio recedente ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.

ART. 27 - CONTROVERSIE SOCIALI.

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio insindacabile di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri: due nominati dalle Parti in causa e uno dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

ART. 28 - MARCHIO.

Il marchio dell'Associazione è costituito dall'immagine stilizzata di un uomo, visto di profilo e munito di corazza ed elmo che cromaticamente si sviluppa dal giallo al verde, al di sotto di detta immagine è posta la scritta "Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori Bergamaschi". Si allega al presente Statuto, sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, l'immagine del marchio in uso sin dalla costituzione dell'Associazione. Tale marchio verrà riportato su tutte le riproduzioni grafiche afferenti alle attività sociali.

L'Associazione, nello svolgimento della propria attività, provvederà a registrare il predetto marchio o uno o più marchi, diversi da quello in uso, che resteranno di sua esclusiva titolarità, anche come marchi collettivi ai sensi dell'art. 570 c.c.

L'Associazione tutelerà i propri marchi in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne l'abuso da parte di associati o estranei. L'uso del marchio è riservato ai soli associati alla "Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori Bergamaschi". L'uso del marchio da parte degli associati è soggetto ad autorizzazione e successivo controllo da parte del Comitato di Gestione, in esplicitazione dei poteri di vigilanza rientranti nei compiti istituzionali dell'Associazione. In particolare, il Comitato di Gestione verificherà, sia in sede di autorizzazione preventiva che durante il periodo di utilizzazione del marchio da parte dell'associato, la rispondenza dell'uso del marchio agli scopi dell'Associazione, agli standards qualitativi fissati dal regolamento di applicazione del presente statuto, al decoro e al buon nome dell'Associazione stessa. L'autorizzazione all'uso del marchio può in ogni momento essere sospesa o revocata dal Comitato di Gestione nei termini stabiliti dal presente statuto.

ART. 29 - RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e relative norme attuative, oltre alle leggi in materia di associazioni volontarie. Tenuto conto della volontà dell'Associazione di adeguarsi alla normativa in materia di Terzo Settore recata dal D.Lgs. 117/2017, si prende atto che non trovano piena applicazione le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e l'emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo Settore citato. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 come modificato dal D.lgs. 105/2018 e dal Codice civile in quanto compatibili. Con riguardo a bilancio, scritture contabili e tenuta dei libri sociali si fa espresso rinvio, per quanto non previsto, al D.lgs. 117/2017 ss.mm.